

SETTORE TECNICO E INNOVAZIONE
SERVIZIO URBANIZZAZIONI PRIMARIE E MOBILITA'
UFFICIO URBANIZZAZIONI PRIMARIE E RETI TECNOLOGICHE
Telefono: 02.9278.339/Fax 02.9278.287

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEI PARCHEGGI PUBBLICI A CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Art.	Descrizione
1.	DEFINIZIONI
2.	OGGETTO DEL PRESENTE CAPITOLATO
3.	DURATA DELL'AFFIDAMENTO
4.	CANONE DI CONCESSIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
5.	MODIFICHE DEL SERVIZIO NEL PERIODO DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE
6.	OBBLIGHI DELLE PARTI CONCERNENTI I BENI FUNZIONALI AL SERVIZIO
7.	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
8.	TARIFE, ORARI, GESTIONE DELLA VENDITA TITOLI E DEL SISTEMA DI REGOLAZIONE ED ESAZIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO
9.	PAGAMENTO DELLA SOSTA TRAMITE SMS
10.	QUALITÀ DEI SERVIZI, MONITORAGGIO E CARTA DEI SERVIZI
11.	INFORMAZIONI ALL'UTENZA
12.	ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
13.	GARANZIE
14.	ASSICURAZIONI
15.	CESSIONE E SUBCONCESSIONE
16.	PENALI
17.	ESECUZIONE IN DANNO
18.	RISOLUZIONE
19.	RECESSO
20.	SPESE CONTRATTUALI
21.	RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
22.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
23.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI
	ALLEGATI



Art. 1 – DEFINIZIONI

Si intendono per:

- **Amministrazione aggiudicatrice:** il Comune di Cernusco sul Naviglio, inteso quale soggetto che affida l'esecuzione dei servizi di gestione della sosta a pagamento nelle apposite aree riservate a tal scopo e in quelle che eventualmente potranno essere realizzate nel periodo di durata dell'affidamento del servizio;
- **Concessionario/a e/o aggiudicatario/a:** il soggetto cui il presente capitolato si rivolge fornendo tutte le informazioni, gli obblighi e le condizioni minime che lo stesso deve prendere in considerazione ai fini della formulazione della propria migliore offerta a cui è tenuto all'osservanza, dopo l'aggiudicazione;
- **Attuale Concessionario:** l'attuale gestore del servizio di sosta a pagamento costituito nella forma giuridica di **TETRIS Easy Parking S.r.l.**, società affidataria del Comune di Cernusco sul Naviglio, che dovrà essere dismessa a seguito dell'affidamento del servizio oggetto del presente CSO;
- **Aree e/o spazi riservati alla sosta a pagamento:** sono tutti quelli individuati nel presente capitolato e nelle rispettive schede, distinti in due tipologie:
 1. parcheggi in superficie, non custoditi, dotati di parcometri;
 2. parcheggi in sede propria in superficie e/o in struttura, anche pluripiano, interrata e/o fuori terra, non custoditi, dotati o meno di sbarre e casse automatiche ed eventuale locale ufficio/servizio;
- **Piano tariffario:** l'insieme delle tariffe deliberate nei termini di legge dall'Amministrazione aggiudicatrice e gli eventuali aggiornamenti applicabili nel periodo di durata di affidamento del servizio.



Art. 2 - OGGETTO DEL PRESENTE CAPITOLATO

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del **servizio di gestione della sosta a pagamento nei parcheggi pubblici di Cernusco sul Naviglio**, all'interno delle aree identificate graficamente nelle apposite schede, allegate al presente capitolato;
- sosta a pagamento nei parcheggi esistenti localizzati sul territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio come segue:

n.	Parcheggio	ambito	n. posti (disabili compresi)	custodito
1	Via Marcelline	centrale	139	No
2	Via Marconi	centrale	130	No
3	Vecchia Filanda - multipiano	centrale	121	No
4	Via Turati	centrale	39	No
5	Via Donat Cattin – auto	periferico	154	No
6	Via Donat Cattin – camper	periferico	34	No
7	Villa Fiorita MM - multipiano	periferico	742	No
8	Via Cavour	centrale	105+161	No
TOTALE			1625	

2. Il servizio di gestione della sosta, **con oneri a carico del Concessionario** è comprensivo di tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio medesimo, quali:
- Gestione, nonché la manutenzione delle strutture e di tutti i sistemi tecnologici connessi al servizio in concessione, comprese le apparecchiature e le procedure operative (software) del sistema tecnologico di esazione delle tariffe della sosta (parcometri, casse automatiche, emettitrici, ecc.);
 - Vigilanza e il controllo sul corretto utilizzo da parte dell'utenza, sia in forma remota sia con controllo visivo saltuario, delle attrezzature, strutture e delle aree comunali adibite a sosta a pagamento;
 - Svolgimento delle attività di manutenzione (ordinaria e straordinaria) così come meglio individuate nel successivo art. 7;
 - Sicurezza (safety) dell'utenza nella fruizione delle strutture;
 - Gestione completa del ciclo di vendita titoli (abbonamenti, pass, ecc...) e delle varie tipologie di strumenti di pagamento e modalità per la vendita;
 - Gestione e manutenzione completa **dell'area di manutenzione camper**, presente in via Donat Cattin (lavaggio, carico/scarico, ecc), ogni onere compreso.



- g) Manutenzione completa di eventuali colonnine di ricarica installate nei parcheggi oggetto del presente contratto.
- h) Collaborazione da parte del Concessionario agli uffici comunali competenti (compresa la parte grafica e di spesa), sia ad avvio gestione, sia in itinere, per la realizzazione di strumenti di comunicazione (manifesti, volantini, cartelli specifici, acquisto pagine di giornale, ecc...) che abbiano come finalità l'informazione completa e precisa a utenti e cittadini, sul servizio di gestione della sosta;
- i) Gestione dei corrispettivi riscossi, contabilizzazione e versamento delle spettanze all'Ente concedente;
- j) Effettuazione delle attività di controllo e sanzionamento nelle aree di sosta regolate dal presente CSO attraverso proprio personale dotato dei requisiti atti a ricevere la nomina di "ausiliario della sosta" ai sensi della normativa vigente. Si precisa, sin d'ora, che nessun corrispettivo sarà riconosciuto all'Impresa affidataria in relazione alle sanzioni emesse dal proprio personale per le violazioni al Codice della Strada, mentre questa potrà applicare le penali ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.



Art. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La concessione ha la durata di **2 anni**, eventualmente **prorogabile di 1 anno**, a decorrere dalla data di affidamento del servizio (data del verbale di consegna delle strutture e del servizio).

Alla scadenza dell'affidamento il Concessionario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo Concessionario, alle condizioni disciplinate nel Contratto di Servizio vigente, per un termine massimo di 6 (sei) mesi.



Art. 4 - CANONE DI CONCESSIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Per la gestione del servizio di cui al presente CSO, il Concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione aggiudicatrice un canone di concessione, stabilito nell'importo annuale costituito da:
 - Canone base fisso annuo di **€ 25.000,00**;
 - **rialzo %** su tale canone, offerto dal Concessionario in fase di gara;
 - **aggio, nella percentuale fissa del 10%**, sull'incasso annuo eccedente la base di gara stimata di € 366.229,51; (es.: incasso totale annuo € 500.000,00 – base gara € 366.229,51 eccedenza € 133.770,49 x 10%= **€ 13.377,04**)
2. Il canone dovrà essere versato in **rate trimestrali anticipate** a far data dal verbale di consegna del servizio, secondo le modalità comunicate al Concessionario dall'Amministrazione aggiudicatrice.
3. In caso di ritardato versamento del canone, il saggio d'interesse praticato è pari all'interesse legale in vigore nell'anno a cui si riferisce la gestione (pro quota in caso di gestione che interessa un periodo a cavallo di due anni).



Art. 5 - MODIFICHE DEL SERVIZIO NEL PERIODO DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE

1. I servizi oggetto del presente CSO e del successivo Contratto di Servizio non potranno essere soggetti a modifica, se non su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice per comprovate esigenze di pubblica utilità.
2. È facoltà del Concessionario realizzare studi e proposte migliorative sui possibili utilizzi di aree e strutture della sosta a pagamento, nel rispetto degli obiettivi comunali in materia e senza oneri a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice.
3. È facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice valutare gli studi e le proposte avanzate dal Concessionario in ordine alla variazione del numero di parcheggi, in ragione dei propri programmi e delle esigenze di pubblica utilità, nonché di verificarne la fattibilità tecnica ed economica.



Art. 6 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONCERNENTI I BENI FUNZIONALI AL SERVIZIO

1. Il Concessionario è tenuto – a sua cura e spese – alla custodia, alla vigilanza ed al buon mantenimento dei beni necessari all’effettuazione del servizio. Inoltre dovrà assicurare la dotazione di personale, mezzi, impianti, attrezzature adeguati a garantire l’erogazione del servizio nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni ulteriori eventualmente fornite dall’Amministrazione aggiudicatrice, così come specificato dagli allegati al presente CSO.
2. Il Concessionario – rimanendo a suo carico ogni onere – dovrà:
 - a) fornire all’Amministrazione aggiudicatrice la strumentazione tecnologica – incluso il software – per consentire l’acquisizione e l’interscambio di tutti i dati ed informazioni relativi alle attività oggetto del presente capitolato, incluso il controllo remoto dei parcometri abilitati a fornire tale funzione;
 - b) utilizzare programmi informatici compatibili con i sistemi informatici in dotazione all’Amministrazione aggiudicatrice, che provvederà a verificare la compatibilità dei programmi proposti.
3. Le attività di manutenzione dei beni funzionali all’esercizio possono essere affidate a società esterne, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 15, comma 2, del presente CSO e del bando di gara, ma il Concessionario ne mantiene la responsabilità sulla base di quanto stabilito nel presente Capitolato e nel Contratto di Servizio.
4. Il Concessionario è tenuto inoltre a osservare i seguenti obblighi:
 - a) acquisire tutte le autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc. utili alla gestione dei servizi oggetto della presente concessione, ivi compreso il mantenimento in essere dei C.P.I.;
 - b) ammettere alla fruizione del servizio chiunque ne faccia richiesta nei limiti della capacità delle strutture e nell’ambito degli orari di apertura;
 - c) prendere in consegna le strutture, servirsene esclusivamente per il servizio di gestione convenuto, custodirle e conservarle con la necessaria diligenza;
 - d) provvedere a propria cura e spese all’allestimento degli spazi concessi secondo gli usi a cui sono destinati, purché autorizzati. Per gli usi saltuari diversi da quello del parcheggio dei veicoli, gli obblighi relativi alla pulizia ed alla gestione non sono previsti all’interno del presente CSO. Trattandosi di utilizzi saltuari, **(ulteriori utilizzi extra, sono stimati in un massimo di 5 giornate/anno/parcheggio)**, il Concessionario non avrà nulla da richiedere all’Amm.ne aggiudicatrice per l’eventuale mancato utilizzo a parcheggio.
 - e) predisporre il piano di gestione emergenze relativo alle strutture ed alle aree concesse in uso;



- f) restituire i beni e le strutture al termine della concessione funzionanti ed in buono stato di manutenzione;
 - g) rispettare tutte le norme tecniche, amministrative e sanitarie vigenti in materia. Le eventuali sanzioni comminate per inosservanza di tali norme e applicate dalle autorità competenti, saranno poste interamente a carico del Concessionario;
 - h) farsi carico di tutti gli oneri, imposte e tasse derivanti dalla concessione – **vedi allegato calcolo della TARI, effettuato dall’Ufficio Tributi, ivi compreso l’incentivo previsto dall’art. 45 del D.lgs 36/2023 – così come preventivato nel predetto piano finanziario (allegato B) ed erogato annualmente congiuntamente al canone concessorio;**
 - i) presentare all’Amministrazione comunale, con cadenza bimestrale, il rendiconto di gestione e una breve relazione illustrativa dell’andamento del servizio, proponendo anche di volta in volta eventuali migliorie dei servizi in affidamento.
5. La concessione di spazi pubblicitari, impianti o altre iniziative riconducibili all’attività pubblicitaria, sono di esclusiva prerogativa dell’Amministrazione aggiudicatrice. Quest’ultima, potrà concordare con il Concessionario, eventuali forme di collaborazione.



Art. 7 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. Il Concessionario si impegna a svolgere con oneri a proprio carico le seguenti attività, così come specificato negli allegati al presente CSO:

MANUTENZIONE ORDINARIA DI:

- **elementi strutturali dei parcheggi** (es. pavimentazioni, murature, cordonature, ecc..);
- **impianti elettrici** (forza, illuminazione), **idrici e/o termici**, qualora esistenti;
- **impianti ascensori** ove presenti, nel rispetto della normativa (visite periodiche, ecc...)
- **strumenti e apparecchiature per controllo della sosta installate** (es. impianti di videosorveglianza, barriere automatiche di ingresso e di uscita, casse automatiche, parcometri, distributori biglietti) il Concessionario dovrà farsi carico della manutenzione programmata al guasto dei sistemi tecnologici per l'esazione delle tariffe e, in caso di avvenuto danneggiamento, per eventi accidentali o vandalici; il recupero della funzionalità di tali sistemi dovrà avvenire entro le 24 ore dalla segnalazione;
- **strumenti e apparecchiature di sicurezza installate** (es. cancelli, porte, rilevatori di fumo, estintori, impianti antincendio) nel rispetto della normativa vigente (visite periodiche, collaudi, ecc...), finalizzata al corretto e regolare mantenimento dei C.P.I. – Certificato Prevenzione Incendi;
- **segnaletica informativa** (direzionale e non) o identificativa (es. cartelloni, display, ecc..);
- sostituzione dei **materiali di consumo** (es. lampadine, rotoli di carta/biglietti nei parcometri e nelle casse automatiche, ecc...);
- **segnaletica orizzontale** conforme ai requisiti di sicurezza, con manutenzione programmata e il rifacimento in seguito alla normale usura, così come previsto dal D.Lgs. 285 del 30 Aprile 1992 "Codice della Strada" e nel D.P.R. 495 del 16 Dicembre 1992 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada".
- **Segnaletica verticale** relativa alla sosta regolamentata, con installazione e manutenzione programmata e il rifacimento in seguito alla normale usura, secondo progetti e prescrizioni approvati dall'Amministrazione aggiudicatrice. Alla scadenza della presente concessione, in qualsiasi tempo si verifichi, tutta la segnaletica resterà di proprietà della Amministrazione aggiudicatrice senza alcun onere per quest'ultima;
- **Pulizia** periodica delle aree di sosta oggetto della concessione, comprese rampe di accesso e di uscita auto, scale pedonali ed ascensori, con cadenza bisettimanale, nonché dei servizi



igienici, laddove esistenti, con cadenza giornaliera. Ciò ad eccezione dei parcheggi in gestione, ma già inseriti nel vigente piano di igiene urbana.

- **Sgombero della neve e disgelo** dalle aree di parcheggio, che dovrà avvenire in modo tale da garantire in ogni momento l'accesso alle strutture in gestione. In caso di nevicate o forti gelate le rampe dei parcheggi interrati dovranno essere cosparse di sale/prodotti antigelo con congruo anticipo rispetto al verificarsi dei fenomeni atmosferici gelivi.
 - **Manutenzione del verde** (taglio erba, potatura arbusti e piante) che ricade nel perimetro di competenza dei parcheggi.
2. Per manutenzione **ORDINARIA** si intende: **tutte le azioni volte alla conservazione del bene ed alla sua funzionalità che implicano l'effettuazione di tutti gli interventi di manutenzione programmata secondo scadenze, metodologie e contenuti prestabiliti e preventivamente assentiti dall'Amministrazione aggiudicatrice, con la finalità di limitare il degrado dei beni e immobili affidati, oltre il normale degrado dovuto all'uso. Sono inclusi tutti gli interventi in conseguenza diretta di atti vandalici, furti e danneggiamenti.**
 3. Il Concessionario è tenuto ad adeguarsi ai programmi, agli obiettivi e agli obblighi ed impegni definiti in sede di offerta. **Per la valutazione dello stato di consistenza e conservazione dei beni prima della loro consegna al Concessionario è previsto, entro un congruo termine non superiore a 15 giorni prima della consegna dei beni stessi, un sopralluogo e la redazione di un apposito verbale sottoscritto in contraddittorio tra i funzionari competenti del Comune di Cernusco sul Naviglio a tal scopo delegati e il rappresentante nominato dalla Concessionaria.** Nel suddetto verbale sarà riportato lo stato di conservazione, la tenuta e lo stato di manutenzione dei beni e delle attrezzature presenti, sarà inoltre redatto un report fotografico da allegare al verbale che documenti lo status quo e infine saranno, per quanto possibile da un esame visivo, valutati gli interventi di manutenzione straordinaria a cura del Concessionario ritenuti prioritari per la corretta gestione dei servizi e per il mantenimento dei beni stessi.
 4. Resta inteso tuttavia che l'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento, gli interventi di **manutenzione straordinaria** che ritiene necessari sui propri beni, anticipando alla Concessionaria i tempi e i modi degli interventi, fatta eccezione per i casi di sospensione prolungata dei servizi oltre i 5 giorni e sospensioni maggiori per i quali si valuterà in contraddittorio tra le parti le modalità di intervento.
Gli interventi di manutenzione straordinaria, se eseguiti dalla Concessionaria, dovranno essere sempre preventivamente autorizzati dall'Amministrazione aggiudicatrice mediante risposta scritta alla richiesta del Concessionario.
Il Concessionario eseguirà detti interventi nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie relative ai Contratti pubblici. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva in ogni momento di effettuare gli opportuni controlli sull'esecuzione di tali opere.
 5. Il Concessionario deve comunicare tempestivamente eventuali necessità, guasti, inconvenienti di carattere straordinario. Come già indicato al precedente comma 4, nel caso si rendesse necessario un intervento di manutenzione straordinaria per il quale sia necessario



interrompere momentaneamente la gestione dei servizi affidati nell'ambito del presente capitolato, nulla sarà dovuto al Concessionario per l'eventuale interruzione del servizio fino ai 5 giorni di sospensione. Termini maggiori saranno di volta in volta concordati tra le parti. Non possono in alcun modo considerarsi manutenzione straordinaria le spese di lavori derivanti dalla mancata o imperfetta manutenzione ordinaria da parte del Concessionario, oppure per l'omessa segnalazione circa un intervento di manutenzione straordinaria. Nel corso della gestione, il Concessionario può proporre la realizzazione di propria iniziativa di opere di migliona, che saranno interamente a carico del Concessionario stesso.



Art. 8 - TARIFFE, ORARI, GESTIONE DELLA VENDITA TITOLI E DEL SISTEMA DI REGOLAZIONE ED ESAZIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO

1. Per tutto il periodo di vigenza della concessione, spetta all'Amministrazione aggiudicatrice la definizione della struttura tariffaria, dei livelli delle tariffe e delle modalità di aggiornamento e variazione delle tariffe del servizio oggetto del presente capitolato cui il Concessionario è obbligato ad attenersi.
2. Le tariffe e orari/giorno da applicare sono le seguenti:

parcheggi dotati di PARCOMETRI + SENSORI (Marcelline, Turati)	
quando	Da lunedì a sabato, dalle 09.00 alle 18.00
€	Primi 15 minuti sempre gratuiti – “sosta gentile”
	Tutte le tariffe partono dal 16° minuto in poi
0,10	6 minuti
0,50	30 minuti
1,00	60 minuti
30,00	mensile
45,00	trimestrale
140,00	annuale per residenti cernuschesi e lavoratori ZTL centro
240,00	annuale per tutti gli altri

parcheggi dotati di SBARRE e CASSA AUTOMATICA (Marconi)	
quando	Da lunedì a sabato, dalle 09.00 alle 18.00
€	Primi 15' minuti gratuiti – “sosta gentile”
	Tutte le tariffe partono dal 16° minuto in poi
0,10	6 minuti
0,50	30 minuti
1,00	ogni 60 minuti
30,00	mensile
45,00	trimestrale
140,00	annuale per residenti cernuschesi e lavoratori ZTL centro
240,00	annuale per tutti gli altri



parcheggi dotati di SBARRE e CASSA AUTOMATICA (Cavour)	
quando	Da lunedì a sabato, dalle 09.00 alle 18.00
€	Primi 240' minuti gratuiti (4 ore) – “sosta gentile”
	Tutte le tariffe partono dal 241° minuto in poi
0,10	6 minuti
0,50	30 minuti
1,00	ogni 60 minuti
30,00	mensile
45,00	trimestrale
140,00	annuale per residenti cernuschesi e lavoratori ZTL centro
240,00	annuale per tutti gli altri

N.B.: l'abbonamento fatto per uno dei parcheggi sopra richiamati, potrà essere utilizzato indistintamente in ognuno dei 4 parcheggi indicati.

parcheggi dotati di SBARRE e CASSA AUTOMATICA (Vecchia Filanda)	
quando	Da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00
€	Primi 15' minuti gratuiti – “sosta gentile”
	Tutte le tariffe partono dal 16° minuto in poi
0,10	6 minuti
0,50	30 minuti
1,00	ogni 60 minuti
20,00	settimanale
78,00	mensile
700,00	annuale

N.B.: l'abbonamento fatto per il parcheggio sopra richiamato, potrà essere utilizzato indistintamente in QUALSIASI parcheggio oggetto del presente contratto (eccetto area camper e Donat Cattin).

parcheggi dotati di SBARRE e CASSA AUTOMATICA (Villa Fiorita MM – Interscambio)	
quando	Da lunedì a domenica, dalle 00.00 alle 24.00
€	Primi 15' minuti gratuiti – “sosta gentile”
	Tutte le tariffe partono dal 16° minuto in poi
1,00	Sosta fino a 4 ore
2,00	Ogni 8 ore
3,00	Giornaliero
7,00	Settimanale
20,00	Mensile
180,00	Annuale



N.B.: l'abbonamento fatto per il parcheggio sopra richiamato, potrà essere utilizzato ESCLUSIVAMENTE nel parcheggio indicato.

parcheggi dotati di CANCELLO AUTOMATICO (Donat Cattin - Camper)	
quando	365 gg/anno
500,00	annuale

parcheggi dotati di SBARRE (Donat Cattin – Auto) riservati a convenzioni con ditte	
quando	365 gg/anno
180,00	annuale

3. Le modalità di rilascio di nuove forme di abbonamento, oltre a quelli già previsti, dovranno essere concordate con l'Amministrazione aggiudicatrice.
4. Si precisa che le autovetture, del Comune, purché con apposito logo sulla carrozzeria o dotate di contrassegno, quelle delle Forze dell'ordine, quelle della Protezione Civile, sono sempre dispensate dal pagamento della sosta nelle aree pubbliche a pagamento.
5. Il Concessionario dovrà attuare il sistema di tariffazione di cui al comma precedente attenendosi alle indicazioni seguenti:

a) sono in uso, **per il pagamento della sosta**, le seguenti apparecchiature:

n.	Parcheggio	Apparecchiature presenti
1	Via Marcelline	Sensori + parcometri
2	Via Marconi	Sbarra ingresso + Sbarra uscita + Cassa automatica
3	Vecchia Filanda	Sbarra ingresso + Sbarra uscita + Cassa automatica + presidio
4	Via Turati	Sensori + parcometri
5	Via Donat Cattin – auto	Sbarra ingresso + Sbarra uscita
6	Via Donat Cattin – camper	Cancello automatico
7	Villa Fiorita MM	Sbarra ingresso + Sbarra uscita + Cassa automatica + presidio
8	Via Cavour	Sbarra ingresso + Sbarra uscita + Cassa automatica

- b) tutte le apparecchiature sono di proprietà dell'Amministrazione aggiudicatrice e resteranno di proprietà dell'Amministrazione aggiudicatrice anche dopo il termine del periodo di concessione;
- c) ogni eventuale apparecchiatura aggiunta dal Concessionario, diventerà, al termine del periodo di concessione, di proprietà dell'Amministrazione aggiudicatrice, senza alcun onere a carico di quest'ultima;



- d) il Concessionario dovrà curare che tutti gli apparecchi, all'atto della consegna, siano perfettamente funzionanti;
 - e) i parcometri sono connessi via GSM/GPRS/fibraottica per il controllo in tempo reale sullo stato operativo degli stessi: tale sistema dovrà essere mantenuto dal concessionario, garantendo all'Amministrazione aggiudicatrice la completa visibilità di tutti i parametri di funzionamento, inclusi i dati relativi all'archiviazione dei dati di cassa;
 - f) l'attività di vendita svolta dal Concessionario, comprese le singole transazioni economiche elementari, saranno oggetto di rendicontazione e monitoraggio secondo apposite indicazioni dell'Amministrazione aggiudicatrice;
 - g) i sistemi di esazione adottati dal Concessionario dovranno risultare tecnicamente affidabili in modo da non creare disservizio e garantire un adeguato livello di sicurezza contro la contraffazione;
 - h) il Concessionario sarà responsabile nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice per la mancata attivazione del sistema di riscossione della tariffa, se riconducibile al suo operato;
 - i) tutte le migliorie che il Concessionario intendesse apportare o realizzare per il miglior funzionamento degli impianti, dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione aggiudicatrice e i relativi oneri saranno a carico del Concessionario.
6. Gli abbonamenti ai parcheggi in struttura dovranno essere gestiti mediante domiciliazione bancaria su conto corrente gestito dal Concessionario. I movimenti bancari di tale conto corrente dovranno essere in ogni momento controllabili dall'Amministrazione aggiudicatrice mediante sistema di home banking.



Art. 9 - PAGAMENTO DELLA SOSTA TRAMITE APP

1. Il Concessionario è tenuto ad attivare la possibilità di pagamento della sosta, attraverso tutte le piattaforme o applicazioni da smartphone, tablet, ecc., eventualmente disponibili sul territorio comunale per la sosta a pagamento.



Art. 10 - QUALITÀ DEI SERVIZI, MONITORAGGIO E CARTA DEI SERVIZI

1. Il Concessionario dovrà rispettare gli standard minimi previsti dai documenti di gara, rispetto ai quali l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di effettuare i necessari controlli secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. Il Concessionario prende atto che l'Amministrazione aggiudicatrice vigilerà sulla gestione dei servizi affidati e sul rispetto delle condizioni di cui alla Convenzione di Servizio anche tramite un soggetto terzo che potrà richiedere tutti i chiarimenti necessari in ordine alle questioni tecniche ed organizzative attinenti al servizio ed effettuare proposte per il miglioramento di quest'ultimo.

Nello specifico, sarà facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice:

- a) verificare la presenza e la consistenza dei processi di programmazione e monitoraggio (base di conoscenza e procedura di calcolo degli indicatori) messi in atto dal Concessionario;
 - b) verificare la qualità/quantità erogata dei processi oggetto del Contratto attraverso verifiche sul campo a carattere statistico.
3. Il Concessionario s'impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche, l'acquisizione dei dati ed il rispetto del processo di monitoraggio definito dalla Convenzione di Servizio. Per l'effettuazione delle suddette verifiche il Concessionario si impegna a concedere libero accesso a tutte le strutture oggetto della presente concessione al personale indicato dall'Amministrazione aggiudicatrice, muniti di tessera di riconoscimento/autorizzazione.
 4. Il Concessionario dovrà rendere disponibile – con oneri a suo carico – all'Amministrazione aggiudicatrice, una connessione via internet alla propria base dati di esercizio, attraverso un accesso dedicato protetto con password. Per la verifica degli indicatori di gestione del servizio dovranno essere concordati report, generati con procedure automatiche a partire dai dati elementari, in grado di rendicontare in modo sintetico i parametri misurati. Anche i report suddetti dovranno essere accessibili on-line dall'Amministrazione aggiudicatrice.
 5. Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità di cui al punto 1, assoggetta il Concessionario alle penali definite al successivo articolo 16.
 6. La diffusione al pubblico dei contenuti informativi sul servizio di gestione della sosta, nonché delle modalità operative di pagamento è posta a carico del Concessionario che vi provvede a mezzo stampa, volantini informativi, sito web aziendale ed attraverso ogni ulteriore canale di comunicazione e dovrà essere definita secondo un piano concordato con l'Amministrazione aggiudicatrice, senza alcun onere a carico di quest'ultima.
 7. Il Concessionario s'impegna a predisporre e mantenere a sua cura e spesa il sistema di monitoraggio tecnico ed economico previsto dagli atti di gara.
 8. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare i controlli sulla gestione del servizio, affidato in concessione, secondo le modalità e utilizzando gli strumenti ritenuti più opportuni.



Art. 11 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA

1. Il Concessionario s'impegna ad adottare modalità di informazione all'utenza sufficienti a garantire la capillare ed efficace informazione su tutte le caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le strutture degli stalli disponibili, degli orari di apertura, delle integrazioni con altre modalità di mobilità, al fine di garantire la massima accessibilità e utilizzazione, secondo modalità e indicazioni concordate con l'Amministrazione aggiudicatrice.
2. **Il Concessionario si obbliga, previa autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, a riportare su ogni materiale informativo o pubblicitario prodotto nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato, anche in compartecipazione con altri soggetti, il logo del Comune di Cernusco sul Naviglio, che sarà messo a disposizione dall'Ufficio competente del Comune.**
3. **Tutta la "comunicazione" che il Concessionario effettuerà, come sopra indicato, dovrà essere preventivamente concordata con l'Ufficio competente del Comune – Ufficio Comunicazione.**
4. **Il Concessionario si obbliga all'attuazione di tutti gli adempimenti, necessari per lo svolgimento della presente concessione, previsti dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).**



Art. 12 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario è tenuto ad adempiere gli eventuali obblighi che possano intervenire anche a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione e a quelli derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto della concessione e a porre in essere, con la massima diligenza e celerità, tutte le attività necessarie per ottenere le autorizzazioni richieste. Il Concessionario deve documentarsi su tempi e modalità di rilascio delle autorizzazioni richieste e tenerne debitamente conto.
2. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, in particolare deve provvedere:
 - a) all'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza degli utenti e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;
 - b) alla trasmissione alla stessa Amministrazione aggiudicatrice delle informazioni secondo le periodicità, gli schemi e gli standard indicati e comunque secondo le prescrizioni fornite dall'Amministrazione aggiudicatrice.
3. Sono inoltre a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge nonché l'alea economico-finanziaria per la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato. Sono altresì a carico esclusivo del Concessionario tutti gli oneri, i canoni, i diritti e le tariffe **per la fornitura delle utenze, la tassa smaltimento rifiuti**, la vigilanza nei parcheggi e ogni altro onere derivante o connesso all'espletamento del servizio di cui alla presente concessione.
A tal proposito il concessionario si obbliga a volturare tutte le utenze riferite ai soli parcheggi in struttura (Villa Fiorita MM, Vecchia Filanda, Cavour) da lui gestiti, entro il termine di 90 gg. dal verbale di consegna del servizio.
4. Al termine del periodo di concessione, il Concessionario ha l'obbligo di presentare all'Amministrazione aggiudicatrice, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza i dati relativi alla convenzioni in essere con altri Enti o altre Imprese.
5. In caso di mancata trasmissione degli elenchi di cui al precedente comma, l'Amministrazione aggiudicatrice provvede all'applicazione delle penali per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione.
6. **Il Concessionario subentra al Gestore uscente nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti e abbonamenti in essere.**
7. Allo scadere della presente concessione, il nuovo Concessionario subentra al Gestore uscente in tutte le obbligazioni, convenzioni in essere, già assentite dall'Amministrazione aggiudicatrice, con Enti e altre imprese, concernente i servizi oggetto della concessione e in particolare per i sistemi di pagamento tecnologicamente innovativi.
8. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico



subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'attuale Concessionario, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore precedentemente goduti dal personale uscente, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

9. Sorveglianza, controlli ed accertamenti

L'Impresa affidataria dovrà, tramite proprio personale addetto (ausiliari della sosta), svolgere le necessarie attività di controllo e sanzionamento all'interno delle aree di sosta regolate dal presente CSO.

L'Impresa affidataria dovrà svolgere il servizio di controllo della sosta a pagamento mediante proprio personale, dotato dei requisiti per ricevere la nomina di Ausiliario della sosta ai sensi dell'art. 17, comma 132, della Legge 15 maggio 1997, n.127.

Il personale addetto dovrà essere, al momento dell'impiego in tale servizio, fornito di idonea formazione certificata.

Al fine di garantire migliore qualità ai servizi erogati deve utilizzare personale con rapporto di lavoro dipendente, garantendo al massimo la stabilità degli incarichi. Il personale impiegato, anche in modo temporaneo nei servizi, deve possedere idonea qualifica e profilo professionale, fermo restando che i profili professionali da assumere a riferimento sono quelli definiti dalla normativa nazionale e dai contratti di comparto.

L'Impresa affidataria, prima dell'avvio del servizio, deve fornire al Comune elenco nominativo degli operatori che impiegherà nei servizi, specificando le relative qualifiche e profili professionali, i titoli comprovanti il possesso di requisiti professionali, culturali, di servizio.

Tale elenco deve essere tempestivamente e costantemente aggiornato.

Tutto il personale impiegato è tenuto alla riservatezza, al rispetto della normativa sulla privacy ed a svolgere gli interventi con rispetto e cortesia agevolando gli utenti nell'esercizio dei loro diritti.

Tutto il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto con il pubblico sarà fornito, a cura e spese dell'Impresa affidataria, di adeguata uniforme di lavoro, con pettorina recante la dicitura "Comune di Cernusco sul Naviglio - Ausiliario della sosta" e di visibile tesserino di riconoscimento, con codice identificativo, rilasciato dalla Polizia locale.

Durante il servizio il personale addetto al controllo del pagamento delle tariffe dovrà:

- rispettare le disposizioni impartite dalla Polizia Locale al fine di assicurare il corretto uso della modulistica ed il necessario coordinamento operativo;
- provvedere alla irrogazione delle sanzioni ed all'invio delle stesse, attraverso mezzi telematici, al Comando di Polizia Locale con periodicità giornaliera;
- vigilare e controllare l'uso corretto da parte dell'utenza delle attrezzature e delle aree comunali adibite a parcheggio a pagamento, nonché del rispetto della disciplina adottata.

Qualora l'Amministrazione aggiudicatrice dovesse accertare che il comportamento di taluno degli addetti non sia soddisfacente o sia incompatibile con la funzione assegnatagli, potrà richiederne la sostituzione all'Impresa affidataria che dovrà provvedervi entro il termine di 15 giorni.

In nessun caso potrà instaurarsi rapporto di lavoro (autonomo o subordinato, a tempo determinato od indeterminato) tra l'Ente concedente ed il personale dei soggetti che costituiscono



l'Impresa affidataria, e l'Impresa stessa solleva l'Ente concedente da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata.

L'Impresa affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazione e di sicurezza, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Essa si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'Impresa affidataria si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se essa non aderisce alle Associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.

L'Impresa affidataria dovrà specificare in sede di offerta il numero medio giornaliero di ore di accertamento che intende effettuare.

Tale numero potrà variare nel corso della durata del servizio in ragione dell'effettivo funzionamento del sistema, fermo restando l'obbligo del rispetto del tasso di evasione massimo tollerato.

Tale attività sarà svolta secondo modalità concordate con la Polizia Locale alla quale andrà in particolare presentato con cadenza mensile il quadro turni previsto.

La Polizia Locale dovrà poter effettuare autonomamente attività di controllo e sanzionamento.

A tal fine dovrà essere dotata della attrezzatura che fosse eventualmente necessaria per svolgere tale attività da parte di almeno tre agenti contemporaneamente.

La fornitura, la manutenzione e l'addestramento all'uso di tale apparecchiatura resta in carico all'Impresa affidataria.

All'Impresa affidataria non è riconosciuto alcun rimborso riferito al numero delle sanzioni elevate e/o effettivamente incassate, nella misura e con le modalità più oltre indicate.



Art. 13 - GARANZIE

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice e della conservazione dell'impianto, il Concessionario ha l'obbligo di costituire una cauzione VALORE DI LEGGE mediante polizza fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale dato dal valore della concessione (€ 732.459,02) maggiorato dell'eventuale rialzo offerto secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso in cui la cauzione sia costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, tale fideiussione dovrà prevedere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.

La mancata apposizione di tali clausole è causa di revoca dell'aggiudicazione della concessione.

La cauzione sarà svincolata entro 2 mesi dalla scadenza della concessione, previo accertamento del regolare assolvimento di tutte le obbligazioni di cui al presente atto.



Art. 14 - ASSICURAZIONI

1. È fatto obbligo al Concessionario di stipulare, prima della sottoscrizione del Contratto e dell'inizio del servizio, tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio in concessione, con copertura decorrente dall'inizio del servizio (data di aggiudicazione definitiva della concessione) e cessazione alla data di ultimazione dello stesso.
2. In particolare al Concessionario è fatto obbligo di assicurare le infrastrutture della sosta contro i rischi di incendio, scoppio e crollo, nonché contro i rischi per responsabilità civile. Il capitale assicurato deve essere pari almeno al valore degli immobili e le relative polizze assicurative devono essere stipulate presso primarie Compagnie di assicurazione. In caso di distruzione totale o parziale delle infrastrutture dovuta ad incendio, scoppio e crollo, il Concessionario si obbliga a destinare l'indennizzo ricevuto alla ricostruzione degli immobili, almeno sino alla concorrenza dell'importo liquidato.
Oltre ai beni immobili dati in gestione il Concessionario è tenuto ad assicurare anche tutti i sistemi di controllo accessi e di esazione (parcometri, sbarre, casse automatiche, ecc.) per i danni diretti che dovessero subire.
3. Nelle ipotesi indicate al punto che precede viene comunque riconosciuta al Concessionario la facoltà di riconsegnare anticipatamente all'Amministrazione aggiudicatrice la proprietà nello stato di fatto in cui si trova, oltre all'indennizzo ricevuto. Il Concessionario non è obbligato alla ricostruzione degli immobili qualora questi risultassero danneggiati per causa di forza maggiore (guerre, insurrezioni, sommosse o terremoti). In tale ipotesi potrà riconsegnarli alla Amministrazione aggiudicatrice nello stato di fatto risultante.
4. Il Concessionario, con effetti dalla data di decorrenza della concessione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:
 - a) Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (RCT/RCO), per i danni cagionati a terzi (tra cui il Comune di e gli utenti del servizio di cui alla presente concessione) dal Concessionario, dai suoi prestatori d'opera), in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, con un massimale non inferiore a **€ 3.000.000,00 (euro tremilioni/00)** "unico" per sinistro e per anno. In relazione alla presente polizza il Comune di Cernusco sul Naviglio dovrà essere espressamente annoverato nel novero dei terzi. Tale copertura dovrà prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:
 - conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
 - committenza di lavori e servizi;
 - danni e/o smarrimento di cose in consegna e/o custodia;
 - danni subiti e/o arrecati a terzi da dipendenti, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario – che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;



- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;

b) Incendio e rischi accessori (Polizza all risk) per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni datigli in concessione dal Comune o comunque in possesso (anche temporaneo) all'assicurato, anche a integrazione e/o in eccesso ad altre coperture assicurative eventualmente operanti per il medesimo evento. I beni di proprietà del Comune o da esso comunque messi a disposizione per la presente concessione dovranno essere assicurati "in nome e per conto di chi spetta" contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori (ivi compresi scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, atti colposi, dimostrazioni di folla, fenomeni atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti, fenomeni elettrici, fuoriuscita di acqua, ricorso dei terzi). Ai fini della presente copertura, l'Amministrazione individua le seguenti somme minime da assicurare nella forma "a valore a nuovo" (ad eccezione delle eventuali garanzie accessorie prestate nella forma "a primo rischio assoluto"):

- Parcheggi in struttura propria complessivamente e con riferimento anche alle attrezzature ivi contenute € 1.000.000,00 o 10% valore struttura
- Singolo parcometro: € 10.000,00
- Singola cassa automatica: € 30.000,00
- Singola sbarra accesso/uscita: € 5.000,00

5. Le polizze dovranno prevedere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Cernusco sul Naviglio.

6. Copia delle suddette polizze dovrà essere trasmessa al Comune di Cernusco sul Naviglio. L'operatività o meno delle coperture assicurative, così come l'averle trasmesse al Comune non liberano il Concessionario dalle proprie responsabilità né dal rispondere di quanto – in tutto o in parte – non coperto dalle polizze stesse, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia e il Concessionario terrà indenne l'Amministrazione da quanto eventualmente non coperto dalle polizze suddette.



Art. 15 - CESSIONE E SUBCONCESSIONE

1 È vietata la cessione anche parziale del contratto di concessione, fatti salvi i casi di cessione d'azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni vigenti in materia.

2 La subconcessione totale è vietata.

È ammessa la subconcessione delle attività complementari (MANUTENZIONI, PULIZIE, EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI IN SEDE DI GARA) previa autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Ai soli fini della determinazione dell'importo per l'autorizzazione del subappalto si dà atto che le prestazioni relative e a "Manutenzioni/Pulizie" incidono per un importo comunque inferiore al 30% della concessione e sono subappaltabili.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subconcessione non può formare oggetto di ulteriore subconcessione. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà nulla e priva di effetti nei riguardi dell'Amministrazione comunale.



Art. 16- PENALI

In caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale delle prestazioni, di cui al presente capitolato, saranno applicate le penali indicate nel seguente elenco:

1.	Ritardo nell'inizio del servizio	€ 100 al giorno per ogni giorno di ritardo, per un massimo di 30 giorni naturali consecutivi. L'Amministrazione aggiudicatrice diffida il Concessionario ad adempiere nei tempi da esso stabiliti e, in caso di mancato adeguamento, avviene la risoluzione del contratto ex art. 18 del Capitolato
2.	Non rispetto della procedura di comunicazione nei tempi stabiliti dei beni e del personale al termine del contratto	L'Amministrazione aggiudicatrice diffida il Concessionario ad adempiere nei tempi da esso stabiliti e, in caso di mancato adeguamento, avviene la risoluzione del contratto ex art. 18 del Capitolato
3.	Mancata consegna nei termini e nelle modalità stabilite dei programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili e immobili	L'Amministrazione aggiudicatrice diffida il Concessionario ad adempiere nei tempi stabiliti e, in caso di mancato adeguamento, procede alla risoluzione del contratto ex art. 18 del capitolato
4.	Non rispetto dei programmi di manutenzione previsti in sede di offerta	€ 1.000 per ogni mancanza accertata dei programmi di manutenzione. In caso di reiterazione della fattispecie, la Amministrazione aggiudicatrice può inoltre diffidare il Concessionario a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto ex art. 18 del Capitolato
5.	Ritardo nella trasmissione dei dati relativi al sistema di monitoraggio	€ 100 per ogni giorno di ritardo rispetto alle scadenze stabilite per un massimo di 30 giorni. L'Amministrazione aggiudicatrice diffida inoltre il Concessionario ad adempiere nei tempi da essa stabiliti e, in caso di mancato adeguamento, attiva la procedura di risoluzione del contratto ex art. 18 del Capitolato
6.	Mancata comunicazione nei tempi e nei modi previsti, dei dati derivanti dal sistema di monitoraggio tecnico e gestionale	€ 1.000 in caso di accertata mancanza. L'Amministrazione aggiudicatrice inoltre diffida il Concessionario ad adempiere nei tempi da essa stabiliti e, in caso di mancato adeguamento, attiva la procedura di risoluzione del contratto ex art. 18 del capitolato
7.	Mancato rispetto dell'obbligo di consentire ed agevolare l'attività di vigilanza	€ 1.000 in caso di accertata mancanza. L'Amministrazione aggiudicatrice diffida il Concessionario ad adempiere e, in caso di mancato adeguamento, attiva la procedura di risoluzione del



		contratto ex art. 18 del capitolato
8.	Mancata disponibilità del collegamento on-line con il sistema informativo del Concessionario	€ 100 per ogni giorno o frazione di mancata disponibilità di connessione al sistema informativo, oltre le prime 48 ore.
9.	In caso di reiterazione della fattispecie	L'Amministrazione aggiudicatrice può diffidare il Concessionario a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 18 del capitolato
10.	In caso di violazioni a quanto previsto dall'articolo 8 si applicheranno le seguenti penalità	<p>a) verranno applicate, per ogni riscontro, le seguenti penalità relative alle tariffe applicate nei parcheggi in struttura e nei parcheggi su strada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tariffario poco visibile € 300,00 - tariffario non esposto € 600,00 <p>b) verranno applicate, per ogni riscontro, le seguenti penalità relative alla segnaletica verticale sia mancante, o difforme dalla normativa o illeggibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - segnale illeggibile o difforme rispetto a quanto previsto dal vigente CdS € 150,00 - segnale mancante € 300,00

Le penali per il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Capitolato e dal Contratto di servizio sono applicate in base ai dati rilevati nell'ambito delle verifiche condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice e dei documenti ufficiali di monitoraggio.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione comunale.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione aggiudicatrice procederà all'applicazione delle sopraccitate penali. È fatto salvo il diritto della Amministrazione aggiudicatrice del risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Nel caso in cui il Concessionario non provveda al pagamento delle penali applicate ai sensi dei commi precedenti, esse verranno prelevate dalla cauzione definitiva di cui all'articolo 13 che precede, che la stessa Impresa avrà obbligo di reintegrare nei successivi trenta (30) giorni e/o trattenute da eventuali crediti spettanti. In caso di mancata reintegrazione l'Amministrazione aggiudicatrice procede ai sensi dell'articolo 18.



Art. 17 - ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto della concessione con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del Concessionario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.



Art. 18 - RISOLUZIONE

1. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del Codice Civile in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore a € 5.000,00;
2. Si potrà procedere, inoltre, alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
 - a) mancata assunzione del personale del Gestore Uscente entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'affidamento della Concessione;
 - b) mancato inizio del servizio nel termine stabilito dall'Amministrazione aggiudicatrice;
 - c) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte del Concessionario;
 - d) gravi e ingiustificate irregolarità nell'esecuzione del servizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza del servizio medesimo;
 - e) mancata ottemperanza da parte Concessionario di norme imperative di legge o regolamentari;
 - f) qualora il Concessionario sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
 - g) subconcessione non autorizzata;
 - h) qualora il Concessionario perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
 - i) ritardo reiterato o mancata trasmissione dei dati relativi al sistema di monitoraggio;
 - l) qualora l'Concessionario non abbia provveduto, entro il termine di 30 giorni, a ricostituire la garanzia in caso di avvenuta escussione della stessa, in tutto o in parte;
 - m) in caso di mancato versamento di n. 2 rate semestrali anticipate del canone previsto dall'art. 4) del presente CSO.
3. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi indicati al precedente comma 2 è escluso qualsiasi indennizzo a favore del Concessionario, che dovrà risarcire l'Amministrazione aggiudicatrice in relazione agli eventuali maggiori oneri che la stessa dovrà sostenere per il ri-affidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.



Art. 19 - RECESSO

1. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di recedere dalla concessione in qualunque tempo e fino al termine del servizio per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, con conseguente risoluzione del contratto.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R/R. Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
3. In caso di recesso per causa dell'Amministrazione aggiudicatrice, il Concessionario avrà diritto a un indennizzo pari al 10% della differenza tra i quattro quinti dell'importo del canone di concessione posto a base d'asta maggiorato del rialzo offerto e l'importo pagato dal Concessionario alla data del recesso, in analogia con quanto stabilito dall'art. 134 del Codice degli Appalti.



Art. 20 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto di Servizio, comprese le spese contrattuali e di registrazione sono a carico del Concessionario.



Art. 21 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

1. Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti in vigore.



Art. 22 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualora sorgano tra le parti contestazioni nell'interpretazione ed esecuzione del Contratto, le parti stesse sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole della vertenza.
2. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, saranno deferite alla competenza esclusiva del **Tribunale di Milano**.
3. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.
4. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 3 è causa di risoluzione del Contratto.



Art. 23 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 conformemente al Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018) il Concessionario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio. Qualora il responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile (cosiddetto sub-responsabile), si impegna a chiedere preventivamente una autorizzazione scritta, specifica o generale, al titolare del trattamento (Comune di Cernusco sul Naviglio), in conformità all'articolo 28 comma 2 del Regolamento UE/2016/679. In tale ipotesi, su tale altro responsabile ricadono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente concessione tra il titolare e il responsabile ai sensi dell'articolo 28, comma 4 del Regolamento UE/2016/679.
2. Il Concessionario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
3. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del Contratto di servizio da parte del personale dell'Amministrazione aggiudicatrice agli uffici che partecipano al procedimento con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

- ALLEGATO A** planimetria e foto aeree parcheggi
- ALLEGATO B** studio di fattibilità del servizio
- ALLEGATO C** piano manutenzione e tempistiche
- ALLEGATO D** schede analitiche parcheggi
- ALLEGATO E** schede tecniche apparati installati
- ALLEGATO F** calcolo TARI
- ALLEGATO G** schema area manutenzione camper

IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO ED INNOVAZIONE
arch. Alessandro Duca

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR)

Si avvisano gli interessati che il Comune di Cernusco sul Naviglio tratta i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/2016. L'informativa privacy estesa è reperibile e visionabile sul sito <https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/> al link <https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/privacy/privacy-informative/> oppure presso il Servizio. Il Responsabile per la protezione dei dati personali nominato è sempre contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it

